

Indicazioni metodologiche per il rispetto dei requisiti di cui alla DGR 967/2015

Documento di indirizzo - 29 febbraio 2016

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE PER SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

Indicazioni metodologiche per il rispetto dei requisiti di cui alla DGR 967/2015 CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE PER SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

Il presente documento è stato predisposto al fine di consentire il corretto utilizzo dei sistemi di contabilizzazione indiretta del calore ai fini del rispetto dei relativi requisiti di cui alla DGR 967/2015.

In particolare, si evidenziano qui le disposizioni di cui all'Allegato 2 – Sezione D “Requisiti Specifici per gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica” riguardanti l'adozione di sistemi di contabilizzazione indiretta tramite dispositivi (ripartitori) applicati a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali (requisito D.6 – lett. c)).

Si segnala che in merito che:

- l'evoluzione normativa degli ultimi anni ha reso obsoleta la formulazione attuale delle disposizioni regionali;
- la normativa nazionale si è già allineata alle nuove condizioni normative con le disposizioni di cui alla Legge 11 novembre 2014 n. 164, dove si dispone che “All'articolo 9, comma 5, lettera c) , del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: “secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti”.”

Conseguentemente si segnala che, al fine di consentire una corretta utilizzazione dei sistemi di contabilizzazione indiretta, nelle more dell'aggiornamento della normativa regionale, la disposizione di cui alla lett. c) del Requisito D.6 – Allegato 2 della DGR 967/2015 che rimanda al **rispetto della norma UNI EN 834** è da intendersi riferita più genericamente al **rispetto delle norme vigenti**.

Di fatto, quindi, la disposizione sopra richiamata è da leggersi nel modo seguente:

- c) *nei casi in cui la installazione di sistemi di contabilizzazione diretta di cui al punto b) non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, si ricorre all'installazione di sistemi di contabilizzazione indiretta tramite dispositivi (ripartitori) applicati a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore; d) a seguito della installazione dei sistemi e dei dispositivi di cui ai precedenti punti b) e c), la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, se realizzata in modo centralizzato, deve basarsi sugli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione di detti dispositivi, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.*